

Circolare informativa – area tributaria

Virus Corona – Decreto rilancio

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il c.d. “Decreto Rilancio” contenente, tra l’altro:

Indennità artigiani – commercianti per aprile

L’art. 84 del decreto estende anche per il mese di aprile 2020 la spettanza dell’indennità di € 600, riconosciuta a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

Si rammenta che l’indennità spetta ai seguenti soggetti:

- artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative Gestioni;
- imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla Gestione autonoma agricola;
- coadiuvanti / coadiutori di artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle relative
- Gestioni, compresi i collaboratori di imprese familiari;

Possono usufruire dell’indennità anche i soci di società di persone / capitali iscritti alle Gestioni dell’INPS. L’indennità è riconosciuta ai singoli soci e non è attribuibile alla società.

Coloro che hanno già presentato la domanda per il mese di marzo non saranno tenuti ad una nuova richiesta.

A decorrere dal 3.6.2020 non è più possibile richiedere l’indennità per il mese di marzo.

Indennità lavoratori autonomi per aprile e maggio

Il decreto estende per i lavoratori autonomi (gestione separata Inps) anche per il mese di aprile la spettanza dell’indennità di 600 € riconosciuta a marzo.

Coloro che hanno già presentato la domanda per il mese di marzo non saranno tenuti ad una nuova richiesta.

Nuova indennità di 1.000 € per il mese di maggio a favore di:

- lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 19.5.2019 iscritti alla Gestione separata INPS (non vale per iscritti alla gestione commercianti, artigiani, coltivatori diretti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- in presenza di una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2019.

Il reddito è calcolato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi / compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel predetto periodo e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Al fine di beneficiare di tale agevolazione il soggetto interessato deve presentare una specifica domanda all'INPS al fine di autocertificare il possesso dei suddetti requisiti. L'INPS comunica i dati dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione all'Agenzia delle Entrate la quale comunica allo stesso Istituto l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti. Al momento la domanda non può essere presentata, in quanto l'INPS deve ancora predisporre la relativa modulistica e software.

Se la S.V. volesse incaricarci alla verifica dei presupposti è pregata di comunicarlo all'indirizzo e-mail vh@contracta.it.

Indennità professionisti iscritti a case private

L'art. 78 estende la spettanza dell'indennità (per il mese di marzo) anche per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che il soggetto interessato alla data di presentazione della domanda non sia:

- titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- titolare di pensione.

Per l'accesso all'indennità in esame è necessario attendere / verificare le specifiche istruzioni fornite dalle singole Casse previdenziali (cassa forense, Enpam, Inarcassa, ...).

Se la S.V. volesse incaricarci alla verifica dei presupposti è pregata di comunicarlo all'indirizzo e-mail pk@contracta.it.

Contributo a fondo perduto

Al fine di sostenere i soggetti titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo e reddito agrario titolari di partita IVA, il Decreto prevede all'art. 25 il riconoscimento di un contributo a fondo perduto.

In particolare il contributo spetta:

- ai titolari di reddito agrario
- soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 5 milioni nel 2019;

a condizione che l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito in esame ai soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019;

Il contributo a fondo perduto non spetta:

- ai soggetti che hanno cessato l'attività al 31.3.2020;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR;

- ai contribuenti che hanno diritto alle indennità previste dai citati artt. 27 e 38, DL n. 18/2020;
- ai lavoratori dipendenti;
- ai professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019 nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019	percentuale applicabile
non superiori a € 400.000	20%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	15%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	10%

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a: € 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto si deve presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti:

- esclusivamente in via telematica (anche tramite il commercialista);
- entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.

Le modalità di effettuazione dell'istanza / contenuto informativo / termini di presentazione della stessa sono definiti dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico provvedimento.

Il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in c/c bancario intestato al soggetto beneficiario.

Se la S.V. volesse incaricarci alla verifica dei presupposti e all'inoltro dell'istanza è pregata di comunicarlo all'indirizzo e-mail vh@contracta.it. Ci comunichi per favore anche l'IBAN.

Esenzione saldo Irap 2019 e primo acconto Irap 2020

A favore dei soggetti:

- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo;
- con ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni;

non è dovuto il versamento:

- del saldo IRAP 2019;
- della prima rata dell'acconto IRAP 2020. Il relativo importo è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020. Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.

Resta confermato l'obbligo di versamento dell'acconto IRAP 2019 quantificato con riferimento all'imposta desumibile dal mod. IRAP 2019, relativo al 2018.

Bonus canoni locazione affitto leasing

È previsto uno specifico credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo pari al 60% dell'ammontare del canone mensile di locazione / leasing / concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico e professionale. Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni. (Per le strutture alberghiere non opera il predetto limite dei ricavi 2019).

L'agevolazione invece è prevista nella misura del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse e per i canoni di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività stessa.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo pagato nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo / aprile / maggio, a condizione che il locatario abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

(Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale l'agevolazione è commisurata all'importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile / maggio / giugno.)

Il bonus è utilizzabile nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020, ovvero in compensazione nel mod. F24 successivamente al pagamento dei canoni.

Se la S.V. volesse incaricarci alla verifica dei presupposti è pregata di comunicarlo all'indirizzo e-mail cw@contracta.it.

Esenzioni IMU settore turistico

A seguito degli effetti connessi all'emergenza COVID-19 non è dovuta la prima rata IMU 2020 con riferimento agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali, agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e agli immobili degli agriturismo, ai villaggi turistici, agli ostelli della gioventù, ai rifugi di montagna, alle colonie marine e montane, agli affittacamere per brevi soggiorni, alle case / appartamenti per vacanze, ai bed & breakfast, ai residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Ricordiamo che ciò vale per il "resto d'Italia", ma non per la provincia di Bolzano, ove vi è competenza primaria in materia di IMI. Siamo comunque in attesa di una esenzione simile anche per l'Alto Adige (dove è già stato prorogato il versamento dell'IMI al 16 dicembre 2020 in unica rata per tutti i contribuenti e non solo per il settore turistico).

Detrazione 110%

È previsto l'aumento al 110% della detrazione spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi

effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma, da ripartire in 5 quote annuali.

La detrazione nella maggior misura del 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute (pagate!) dall'1.7.2020 al 31.12.2021.

L'agevolazione è applicabile soltanto per gli interventi effettuati dai seguenti soggetti:

- condomini;
- persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo.

La norma specifica inoltre che, nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico sono effettuati su edifici unifamiliari è possibile fruire della detrazione nella maggior misura del 110% soltanto se l'edificio è adibito ad abitazione principale.

Da quanto sopra deriva pertanto, che la detrazione nella nuova misura del 110% non è applicabile, ad esempio, da una società per gli interventi effettuati sull'immobile strumentale all'esercizio dell'attività, a meno che lo stesso non faccia parte di un condominio.

Inoltre, con riferimento agli immobili di persone fisiche "privati", risulta che la detrazione del 110% è fruibile anche per l'unità immobiliare concessa in locazione / a disposizione solo se facente parte di un immobile composto da più unità immobiliari.

I lavori di risanamento energetico devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 (impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.

Interventi agevolati:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali (capotto) e orizzontali (tetto) che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 60.000 (per unità immobiliare).
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 in esame, di seguito illustrati; impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000.

La detrazione nella misura del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica (impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e relativi sistemi di accumulo integrati con gli impianti; infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. "colonnine di ricarica") nel rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascun intervento, qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.

La materia è molto complessa e sarà inevitabile verificarla con un tecnico di fiducia.

Tax credit vacanze

Per il 2020 è previsto il riconoscimento di un credito, utilizzabile dall'1.7. al 31.12.2020, a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario / corrente non superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da:

- imprese turistiche ricettive;
- agriturismi;
- bed & breakfast.

Il credito utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare spetta nella misura massima di:

- € 500 per ogni nucleo familiare;
- € 300 per i nuclei familiari composti da due persone;
- € 150 per quelli composti da una sola persona.

Il credito in esame è fruibile nella misura dell'80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto (lo sconto è rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24) e del 20% in forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Merano, 29 maggio 2020

STUDIO CONTRACTA

Visitate la nostra pagina web: www.contracta.it